

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

La presente polizza è stipulata tra

AFC S.p.A.

Corso Peschiera 193 - Torino

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del 31/12/2012

Alle ore 24.00 del 31/12/2015

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore
24.00 di ogni 31 dicembre

**SEZIONE I
DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si deve intendere per:

AMMINISTRAZIONE E/O ENTE

L'Ente pubblico, contraente assicurato.

ASSICURATO

L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.

CONTRAENTE

L'Ente nella persona del legale rappresentante pro-tempore - che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

COSE

Oggetti materiali e/o animali

DANNO CORPORALE

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale

DANNO MATERIALE

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa

FRANCHIGIA

L'importo fisso di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO/INDENNITÀ O RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione

LIMITE DI INDENNIZZO

La somma massima dovuta dalla Società.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

Per retribuzione annua lorda si intende la somma:

- di quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente soggetti o no a contribuzione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- degli importi versati dal Contraente:

- agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza;
- a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera operanti con contratto di somministrazione lavoro;
- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa ;
- delle retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti
- delle retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di L.S.U. (lavoratori socialmente utili) ai sensi del d.l. 496/1997 e del d.p.c.m. 09/10/1998.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La percentuale di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico del Contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ O COMPAGNIA

L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione.

SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità dalle ore 24,00 del 31/12/2012 alle ore 24,00 del 31/12/2015 e si intende automaticamente risolto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

È comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 31 dicembre di ogni anno mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

È in facoltà dell'Amministrazione chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di gara. Pertanto la Società si impegna a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo premio dovrà essere anticipato in via provvisoria dall'Amministrazione.

Nel caso in cui il Contraente eserciti tale facoltà la Società, successivamente a detta richiesta di proroga, non potrà più disdettare il contratto ai sensi dell'art. 16.

Clausola risolutiva espressa: è inoltre facoltà del Contraente, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Competente dovessero stipulare una convenzione per analogo rischio, recedere dal presente contratto mediante lettera raccomandata da inviare con preavviso di 120 giorni, indipendentemente dalla scadenza annuale di cui sopra, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

La mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione di circostanze aggravanti il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto il Contraente è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze del Contraente e/o dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempreché le caratteristiche principali dei rischi non vengano sostanzialmente alterate.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2012.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

ART. 3 BIS TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP nr. _____

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza – concordate tra le parti – devono essere provate per iscritto.

ART. 5 DANNI PRECEDENTI

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni precedenti.

ART. 6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, però, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 7 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società e il Contraente devono essere fatte, per il tramite dell'Intermediario, per iscritto, a mezzo di lettera, telefax o e-mail.

ART. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle

Compagnie di assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete distributiva. L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura dell'otto per cento del premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 10 INTERAZIONE DI CLAUSOLE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Le condizioni di cui al presente capitolato speciale di polizza derogano e prevalgono su qualsiasi altra condizione della polizza emessa dalla Società, comprese le condizioni generali di assicurazione, sempre che le prime risultino più favorevoli nei confronti dell'Amministrazione.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Non potranno, pertanto, essere tenute in considerazione condizioni di polizza che risultino in contrasto con quanto disciplinato dal presente capitolato.

Ciò premesso, si conviene che, in caso di dubbio, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni di polizza.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste – esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso – che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

ARTICOLO 12 – LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danno che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stages e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 13 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:

..... % delegataria;
..... % coassicuratrice;
..... % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

SEZIONE III NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 14 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, per il tramite dell'Intermediario, entro il termine di 15 giorni lavorativi dall'evento o dal momento in cui l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso successivamente alla denuncia.

L'Amministrazione è sollevata dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui.

Agli effetti della garanzia R.C.O. l'Amministrazione deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma di legge per gli infortuni sul lavoro. Tale denuncia deve essere fatta entro quindici giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ha ricevuto l'avviso dell'inchiesta. Inoltre se viene iniziato il procedimento penale, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Società non appena ne abbia ricevuto notizia. Parimenti deve dare notizia di ogni domanda od azione proposta dall'infortunato, dai suoi aventi diritto, dall'INPS o dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

ART. 15 GESTIONE DELLE VERTENZE

Per i sinistri a essa denunciati la Società assume a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, al ricevimento della comunicazione del sinistro, e comunque in tempo utile, la designazione del legale incaricato.

La Società garantisce le spese relative alla prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale (con esclusione di multe od ammende) sino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato, sia dirette che per rivalsa, sono a carico della Società entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro, cui si riferisce la richiesta risarcitoria azionata.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall'Assicurato se non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

ART. 16 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro, e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dall'Amministrazione) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia, detta rescissione si intenderà valida per l'intera polizza.

ART. 17 RISCONTRO AVVISO DI SINISTRO

Per permettere all'Amministrazione di assolvere quanto previsto dalla legge 241/1990 s.m.i., la Società si impegna a comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso di sinistro, il numero della pratica, l'ufficio e la persona incaricata.

ART. 18 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si obbliga a rilasciare all'Amministrazione che ne faccia richiesta, entro trenta giorni dalla richiesta stessa, un tabulato con la situazione di tutti i sinistri denunciati nell'anno in corso.

Tale tabulato deve comprendere:

- Gli elementi identificativi del sinistro;
- L'ammontare per ogni sinistro della somma totalmente liquidata;
- L'ammontare per ogni sinistro della somma parzialmente liquidata e della residua somma riservata;
- L'ammontare per ogni sinistro della somma riservata e non ancora liquidata;
- L'indicazione dei senza seguito.

SEZIONE IV

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

ART. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per la responsabilità derivante all'Amministrazione in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionalmente previste, consentite o delegate all'Amministrazione stessa da leggi, regolamenti, statuti o altri atti amministrativi, svolte sia all'interno, sia all'esterno delle strutture dell'Ente.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire saranno automaticamente recepite.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, purché non in contrasto con la legge italiana.

ART. 20 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione, nei limiti dei massimali indicati alla *SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO* di quanto questa, in conseguenza di fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debba pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta e imputabile all'Assicurato a qualsiasi titolo.

L'assicurazione è estesa ai casi di colpa grave dell'Assicurato. La presente estensione non comporta onere di premio per il Contraente.

ART. 21 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La Società risponde delle somme che l'Amministrazione sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell'assicurazione, nonché per le malattie professionali purché si manifestino per la prima volta in data posteriore alla stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi connessi a eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione, sofferti dai propri dirigenti, dipendenti, nonché da parasubordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori e, in ogni caso, da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico della Amministrazione l'iscrizione all'INAIL o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.

In forza di tale garanzia l'Amministrazione rimarrà indenne da:

- a) eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e/o dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i.;
- b) erogazione di somme che l'Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio all'infortunato non tutelato dall'assicurazione di legge o agli aventi diritto;
- c) erogazione all'infortunato o agli aventi diritto di somme che l'Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 e d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

L'assicurazione è estesa ai casi di colpa grave dell'Assicurato. La presente estensione non comporta onere di premio per il Contraente.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

ART. 22 QUALIFICA DI TERZO

Sono considerati terzi i legali rappresentanti dell'Amministrazione, qualora siano utenti dei servizi dell'Amministrazione stessa, nonché - limitatamente alle lesioni corporali - durante lo svolgimento del proprio incarico.

Sono altresì considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti all'art. 21 *RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO*, anche nel caso di loro partecipazione alle attività dell'Amministrazione (manuali e non), a qualunque titolo svolte.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, in quanto risulti operativa e applicabile l'assicurazione R.C.O. (cfr. art. 21).

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio, nonché per i danni a cose qualora subiti in servizio.

ART. 23 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

La copertura:

- è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle e/o con le quali l'Amministrazione deve rispondere ai sensi di legge;
- comprende, in virtù del principio di immedesimazione organica, la responsabilità personale degli amministratori, dei dipendenti, del segretario e comunque dei soggetti che hanno nei confronti dell'Amministrazione tale immedesimazione.

La presente estensione di garanzia non comporta oneri per il Contraente.

Si conviene che la garanzia assicurativa opera per la responsabilità civile personale dei soggetti impiegati presso l'Amministrazione in lavori socialmente utili e dei soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi, per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività riconducibili all'Amministrazione.

I soggetti di cui sopra si intendono terzi tra di loro.

ART. 24 PRECISAZIONI

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che la garanzia comprende anche la responsabilità derivante all'Amministrazione, sia per l'esercizio svolto direttamente, sia quale committente:

- 1) per la proprietà e conduzione a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze (compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati, antenne e alberi), di impianti, di strade, di piazze, di ponti e altre infrastrutture, di terreni e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali o a ciò riconducibile, anche se in uso o locazione a terzi,

compresa la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, sia in economia che in appalto.

La garanzia è operante anche ai rischi derivanti dall'esistenza di giardini, parchi anche con alberi di alto fusto.

La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione a idonea documentazione depositata presso il Contraente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;
 - da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- 2) per la gestione di corsi di istruzione/formazione/sportivi e simili, soggiorni anche all'estero. È compresa la responsabilità civile dei bambini e degli alunni, per i danni arrecati a terzi nel corso dell'attività, nonché degli incaricati alla sorveglianza e operatori in genere;
 - 3) per la gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo e assistenziale;
 - 4) per la gestione e la committenza di mense, compresi i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande;
 - 5) per la proprietà, conduzione, gestione e manutenzione di impianti sportivi e/o ricreativi;
 - 6) per la proprietà, esercizio, funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene, vigilanza sanitaria, opere assistenziali, patronati, comitati, assistentati sociali, affissioni, mortuari e cimiteriali, manutenzione piante, giardini e parchi pubblici (compresi lavori di giardinaggio, potatura e uso di antiparassitari);
 - 7) per la proprietà, esercizio e manutenzione di impianti relativi alla segnaletica stradale e alla pubblica illuminazione, compresi i danni imputabili all'errato funzionamento o da mancanza/insufficienza;
 - 8) per la proprietà, esercizio e manutenzione di cabine elettriche e linee elettriche;
 - 9) per la proprietà, esercizio e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
 - 10) per la proprietà e manutenzione di acquedotti (compresi i danni da erogazione di acqua alterata) e della rete fognaria;
 - 11) per la proprietà, conduzione e manutenzione di impianti di depurazione acque;
 - 12) per l'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature;
 - 13) per la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose di terzi in consegna e custodia (esclusi denaro, valori, veicoli e loro contenuto, nonché i danni da incendio e furto);
 - 14) per la sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose di terzi consegnate e non ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile (esclusi denaro, valori, veicoli e loro contenuto, nonché i danni da incendio e furto);
 - 15) per danni cagionati a veicoli di terzi (compresi dipendenti e amministratori) in consegna/custodia in aree di sosta o autorimesse gestiti dall'Amministrazione, esclusi i danni da incendio, furto, atti vandalici e alle cose in essi contenuti;
 - 16) quale committente dei lavori e dei servizi ceduti in appalto e subappalto;
 - 17) per i danni cagionati dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, ristrutturazione, riparazione, risanamento e conservazione di beni e opere;
 - 18) ai sensi dei disposti del d.lgs. 626/1994 s.m.i. (comprese modifiche ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 910), del d.lgs. 195/2003 s.m.i., del d.lgs. 81/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, con estensione alla responsabilità civile personale degli Assicurati, fermo restando che quest'ultima estensione non comporta oneri per il Contraente;
 - 19) ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 20) ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni o incarichi, a eccezione di quelli di proprietà o in uso all'Amministrazione e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in essere per i medesimi rischi;
 - 21) per i danni derivanti da servizi di ristoro e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande somministrati o smerciati;

- 22) per i danni derivanti dall'esistenza di servizi medici e infermieristici attivati dall'Amministrazione;
- 23) per i danni derivanti da attività di squadre antincendio – compreso l'addestramento e la prevenzione – organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato e/o da volontari;
- 24) per i danni a veicoli sotto carico/scarico, e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 25) per i danni derivanti da operazioni di prelievo, trasporto, consegna merci, comprese le operazioni di carico/scarico;
- 26) per i danni derivanti da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;
- 27) per i danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- 28) per i danni dovuti a cedimento, franamento o assestamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- 29) per i danni a condutture e impianti sotterranei;
- 30) per i danni da esecuzione di lavori di pulizia, sgombero neve e manutenzione in genere;
- 31) per i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi - ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati a improvviso cedimento del terreno;
- 32) per i danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Amministrazione o da quella detenute;
- 33) per i danni da interruzione e/o sospensione di attività;
- 34) per i danni da spargimento d'acqua;
- 35) per i danni da inquinamento accidentale;
- 36) per i danni cagionati dalla circolazione, all'interno dei complessi dell'Ente e/o su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di veicoli e natanti, di veicoli anche a motore, muletti, macchine semoventi e dall'uso di macchinari e impianti, ancorché condotti o azionati da persona non abilitata o di età inferiore ai sedici anni;
- 37) per i danni cagionati dalla proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, ciclofurgoncini e simili, nonché macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di materiali;
- 38) per i danni da furto, cagionati a terzi che si siano avvalsi, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato;
- 39) per l'organizzazione, patrocinio, partecipazione a fiere, sagre e feste in genere, mostre, congressi, mercati, manifestazioni sportive, ricreative, dopolavoristiche, culturali, politiche, religiose, spettacoli, viaggi e vacanze (il tutto anche se svolto con l'impiego di mezzi, strutture ed impianti di terzi);
- 40) per la proprietà e uso di cani;
- 41) per il servizio di sorveglianza, anche armata.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti o provocati da:

- dipendenti di società o Enti distaccati presso l'Amministrazione assicurata
- dipendenti del Contraente o dell'Assicurato distaccati presso altre società o Enti
- lavoratori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 bis del Codice della strada e dell'art. 54 del d.lgs. 274/2000.

ART. 25 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al d.p.r. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal d.p.r. 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione dispiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

L'esclusione di cui al punto 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme in quanto compatibili le disposizioni dell'art.14 *DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE*, il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ART. 26 MASSIMALE DI GARANZIA - LIMITI DI INDENNIZZO

Previa deduzione, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti e indicati alla *SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO*, la copertura assicurativa è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 5.000.000,00 con il limite per ogni singolo prestatore di lavoro infortunato di € 1.500.000,00.

La Società liquiderà l'importo risarcibile del danno al lordo di eventuali franchigie, laddove applicabili.

La Società pertanto provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro: semestralmente la Società provvederà a emettere eventuale appendice di recupero franchigia, il cui importo sarà corrisposto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

ART. 28 COSTITUZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta – che rimane costante per tutta la durata del presente contratto – e riportata alla *SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO*, per il totale delle retribuzioni annue lorde (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) erogate ad amministratori e personale dipendente soggetto o non a contribuzione INAIL, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

L'Amministrazione fornirà alla Società entro i 120 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, l'ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.

Si conviene che, ove l'Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente fornirà, nel rispetto delle norme vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 29 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Fermo restando il principio contrattuale per cui tutto ciò che non è espressamente escluso e/o delimitato rientra nell'operatività della garanzia, la Società non risarcisce i danni:

- 1) per i quali, in conformità alle norme del d.lgs. 209/2005 s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione, è obbligatoria l'assicurazione;
- 2) conseguenti a perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina/estorsione o incendio, eccetto quanto precisato al precedente art. 24 *PRECISAZIONI*;
- 3) da inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo. Sono invece compresi in garanzia i danni da inquinamento accidentale come precisato al precedente art. 24 *PRECISAZIONI*;
- 4) da detenzione e impiego e comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 5) da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione all'Encefalopatia Spongiforme;
- 6) derivanti da campo elettromagnetici;
- 7) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato;
- 8) di qualunque natura derivanti da uso e/o contaminazione di amianto e/o di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto;
- 9) verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare e invasione.

SEZIONE V SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

Si precisa che, in ordine alle garanzie sottoelencate, operano i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
R.C.T./R.C.O.		Franchigia frontale €	€ 5.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per prestatore di lavoro
DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA			€ 50.000,00 per sinistro e per anno
DANNI A COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE			€ 50.000,00 per sinistro e per anno
DANNI A VEICOLI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA			€ 50.000,00 per sinistro e per anno
DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO/SCARICO, E/O NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI			€ 50.000,00 per sinistro e per anno
DANNI A COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE LAVORI			€ 100.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO	Scoperto 10% con il minimo di € (vedi franchigia)		€ 100.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA LAVORI DI SCAVO, POSA E REINTERRO	---		€ 100.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA INCENDIO			€ 150.000,00 per sinistro e per anno in eccesso alla copertura Incendio
DANNI A CONDUTTURE O IMPIANTI SOTTERRANEI			100.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	Scoperto 10% con il minimo di € (vedi franchigia)		€ 250.000,00 per sinistro

DANNI DA SPARGIMENTO D'ACQUA			€ 100.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE			€ 250.000,00 per sinistro e per anno
DANNI DA FURTO	Scoperto 10% con il minimo di € (vedi franchigia)		€ 50.000,00 per sinistro e per anno

SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO

Partite	Somme assicurate	Tasso lordo pro mille	Premio lordo anticipato annuo
Massimale R.C.T.O	€ 5.000.000,00	‰	€
Limite d'indennizzo per ogni prestatore di lavoro	€ 1.500.000,00		
Retribuzioni preventivate	€ 3.500.000,00		
TOTALE			€

Prima rata di premio dal 31/12/2012 al 31/12/2013			
Premio imponibile	Accessori	Tasse	Premio lordo

LUOGO E DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

LE COASSICURATRICI